



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO TARANTO

Largo Arcivescovado, n. 17 – tel. 099/4713611 – fax 0994718288
<https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze> – e-mail: cp-taranto@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° ____/2025

Il C.V. (CP) Leonardo DERI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di TARANTO;

- visto l'art. 14 della legge 84/94;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e l'articolo 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- vista la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- vista l'ordinanza n. 506 del 03.11.2017 di approvazione del Regolamento per il servizio di battellaggio nel porto di TARANTO, così come modificato con l'ordinanza n. 74 del 04.03.2019, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- vista la nota prot. n. 0026222 del 15.12.2025 con cui la Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria;

ORDINA

Le tariffe per il servizio di battellaggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue:

Art. 1

Per le prestazioni rese dal Gruppo barcaioli del Porto di Taranto, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di battellaggio nell'ambito del Porto di Taranto e degli ampliamenti ad Ovest di Punta Rondinella nonché nella rada di Mar Grande e nel Mar Piccolo di Taranto, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico.

Le prestazioni dovute per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato, con partenza dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del Gruppo Barcaoli fino a sottobordo della nave e viceversa, sono individuate come di seguito specificate:

Servizio passeggeri

Zona	Servizio con un'attesa massima fino a 15 minuti sottobordo nave	Tariffa di servizio €
I	Nella Rada del Mar Grande e nel Primo Seno del Mar Piccolo	69,00
II	Nell'ambito del Secondo Seno del Mar Piccolo di Taranto o nell'ampliamento ad ovest di Punta Rondinella	80,50
Per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, per ogni ora o frazione di ora oltre i primi 15 minuti di attesa, si applica una maggiorazione del 30%		

Servizio materiali e provviste. La tariffa da applicare per il trasporto di materiali e provviste, qualunque sia il numero dei colli non eccedenti complessivamente il quintale è quella di seguito indicata:

Zona	Servizio con un'attesa massima fino a 60 minuti sottobordo la nave	Tariffa di servizio €
I	Nella Rada del Mar Grande e nel Primo Seno del Mar Piccolo	69,00
	Per ogni 100 KG o frazione eccedente i primi 100KG	16,00
II	Nell'ambito del Secondo Seno del Mar Piccolo di Taranto o nell'ampliamento ad ovest di Punta Rondonella	80,50
	Per ogni 100 KG o frazione eccedente i primi 100KG	22,50
Per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, per ogni ora o frazione di ora oltre i primi 60 minuti di attesa, si applica una maggiorazione del 30%		

Contemporaneamente ai materiali ed alle provviste possono essere trasportate le persone interessate al carico, nel numero massimo consentito dalla licenza di esercizio.

Alle tariffe sopra indicate si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza.

Art. 2

Per il maneggio materiali e provviste è prevista una tariffa di:

- € 13,00 a quintale

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 3

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 4

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D'Assisi;
 9. il 1° novembre, Ognissanti;
 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 13. il Santo Patrono di Taranto;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 2.

Art. 5

Qualora una operazione di battellaggio richiama venga successivamente annullata, compete comunque ai barcaioli un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.4.

Art. 6

Le prestazioni fornite alle navi militari nazionali, sono compensate con la tariffa base di cui all'art. 1 ridotte del 20%.

Art. 7

La richiesta dei servizi deve pervenire alla sede operativa del Gruppo barcaioli per iscritto da parte delle Agenzie Marittime le quali, per ogni nave, devono indicare il soggetto obbligato al pagamento a cui verranno intestate le fatture per i servizi resi.

Art. 8

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari verranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Art. 9

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga l'Ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2023.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

TARANTO, li 30.12.2025

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.V.(CP) Leonardo DERI**